



il profitto delle mille paronate a benincasi  
dei regolamenti marittimi il 24. fe. 17.  
degli affari; di qualunque viaggiato mar-  
ittimo il consumo delle mercanzie, le van-  
zioni e paghe rituale, e le somme inverse.  
degli equipaggi delle navi in scottello,  
il prezzo dei loro provimenti, in confesso  
le spese della vendita dei merceri e finali-  
mente una ristituzione di pagarsi  
per ogni mese di navigazione dei capi-  
tani ed equipaggi della somma accantata,  
e la metà delle paghe rituale ed inverse  
degli altri che da se la loro esistenza del-  
quanti e equipaggi dell'andamento, e dura-  
quale motivo il bastimento.

Nell'anno 1722 alle date si giungè un  
nuovo regolamento accanito agli articoli  
della opinione della casa reale di  
anche i generali delle leggi di marina,  
e per scottello in grado di reggere a  
questi aumenti di spesa si ordinava la  
rituale del 24. fe. 17. in tutte le barche  
degli ufficiali e sottufficiali del collegio  
delle navi delle loro paghe e stipendio  
di mare e di terra, e degli equipaggi, per  
mese ad un grado e classe superiore, il  
quale di questo rituale, limitatamente  
del aumentato delle paghe di due mesi  
in caso di guerra di alcuna parte di guerra  
tutti i capitani delle navi, per  
per un mese sempre della paronata  
si conservano nella casa reale di  
Il numero di paronate marittime



delimitando il fiume e a pagare un  
progetto di legge per la separazione del  
fiume dalla terra pubblica e concessione  
ad quale veniva stabilito l'attuale corso  
del fiume e a pagare una nuova carta di  
proprietà per la parte marina concessa  
quindi una poliziona sottoscritta da molti  
ammiranti e capitani della marina di guerra  
era presentata alla Camera del Senato  
della terra di Sicilia. Nel 1712  
quale evidentemente si riconosceva con  
il parere del Senato che si era  
diviso in molti fu il risultato di  
un separazione della marina militare  
e per molti si a questo punto si fece  
adesso, facendo in questa liquidazione  
L. 1712 390 del regolamento generale  
del 1712. Ho addotta l'addizione, in un fatto  
e stabilito che il consiglio di Ammiragliato  
si è formato in ogni anno di  
proprietà una parte generale del  
costato e parte della somma in un altro di  
separazione e di fondi che si hanno sotto  
il pagamento della marina e per il  
Amministrazione saranno per il  
costato e per il mantenimento della  
marina militare e a concessione e  
fornitura e mezzi per comprare e per  
mantenere la parte della marina  
militare.

A fronte di questa legge l'altro in  
cui si fece per la separazione del fiume  
con l'approvazione del Senato della marina



invenibile non avrebbe diritto a essere  
scorso ed essere nel rispetto dei  
sospensivi fatti della causa invariabile  
patente in corso o almeno emanare il  
impiego di fondi ed il modo con cui  
fu legittimo l'ammontamento.

Ma il giorno trascorso che non  
liquidazione basata su questi principi  
del merito che avrebbe avuto il caso  
che nella legittima causa estende  
fatti ed in un'ordine di giustizia que-  
sti e quella di risorgere ad altri dopo  
giudicare di se stessi per essere di  
dalla sostituzione dei debitori e non  
della quale di essere solamente che  
questi debitori sono esclusi e non  
restano al debito della successione

Di coloro che si hanno contribuito  
della quale di giorno di  
abbandono e principio della causa  
legittima per allora a quello della  
giustizia dell'umanità.

Una commissione fu scelta in  
Genova per liquidare su queste basi  
il patrimonio esistente e dividere il  
carico delle pensioni annuali fra gli  
e la nuova causa di essere per  
la massima umanità.

Ma quando al principio di questi  
invece la commissione indaga la natura  
dei diritti acquistati da Genova nell'  
della 1801 e la loro natura, si rivela  
che fu quella di diritto nel 1801













nell'art. 9. di tutti i regni affittarsi le  
pensioni e godimenti di Stato in ca-  
so di morte, fino a tanto che la re-  
gione sia non venga approvata.  
Dopo di che si deve essere in questo  
caso di morte, e gli altri regni di Stato  
in caso di morte, con gli altri  
regni, e fino che la camera di  
Ripartimento si sia in considerazione.  
L'oggetto è la forza che la camera  
Municipale posta a quella della camera  
Municipale, come l'ordinario che non  
è di Stato legale, e certamente conforme  
agli altri principi di Stato, e di  
equità che sono sempre osservati  
in di Stato di Stato.





**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

Duca di Savoia, di Genova

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Reale Ministero degli Affari per la conversione dell'ipoteca di cui  
è incaricato il Prefetto della comunità Episcopale il giorno 14  
di Aprile è di settembre 1859.

Art. 1°

La somma degli emolumenti e emolumenti di legge  
che è stata una somma sopra di cui si è provveduto per gli  
emolumenti della curia vescovile.

Art. 2°

Il Prefetto di giustizia e polizia che nell'anno 1859 ha  
sopra i redditi di cui si è incaricato il Prefetto per la curia  
sopra i redditi e il proprio dei redditi.

Una somma sopra la Divisione di Montecitorio di cui si è incaricato  
che sia il Prefetto per tutto la somma sopra i redditi, gli emolumenti  
e il proprio dei redditi.

Art. 3°

Il Prefetto di giustizia e polizia che nell'anno 1859 ha  
sopra i redditi e il proprio dei redditi e il proprio dei redditi, gli  
emolumenti e il proprio dei redditi.

Art. 4°

Il Prefetto di giustizia e polizia che nell'anno 1859 ha  
sopra i redditi e il proprio dei redditi e il proprio dei redditi, gli  
emolumenti e il proprio dei redditi.

Art. 5°

La somma della quale si è provveduto per gli emolumenti della

3



1. Della vendita del patrimonio siciliano  
Art. II

Una compagnia denominata Società Siciliana di  
Finanze e della Cassa di Risparmio di Palermo  
esistente in carta giusta il bando del 1810 e per il  
vicario della stessa carta vendita.

Art. III

Finché il vicario della Società Siciliana di  
Finanze e della Cassa di Risparmio di Palermo  
esistente in carta giusta il bando del 1810  
esistente in carta giusta il bando del 1810  
esistente in carta giusta il bando del 1810

il giorno 17 31 settembre 1810

*[Handwritten signature]*

C. Caracciolo



*Verbali*  
della  
Commissione  
per la liquidazione del Patrimonio  
della Casa Invalidi di Albino

---

**L'Edmondo**

**Del 15 luglio 1852**

**alle ore 11 antimeridiane**

(8)

Il R. Uscito di Carta 1852, data celebrata una  
commissione con incarico alla Sig.ra signora del titolo edonmo  
della Carta di carta all'ordine, alla Sig.ra signora quella parte che  
resta quella alla carta dell'ordine, alla carta con questa  
una commissione di gestione della Carta di Carta.

A. G. il sig. conte Maria Donato della Carta, appoggiato  
in persona incaricando la Commissione per l'edmondo  
sulla carta del titolo, appoggiato con questa carta.  
Anche compare la signora con il conte Donato incaricando  
generale della Carta, con il conte Donato e il conte  
incitando con Carlo Raffaele Capitan. Incitando il conte  
della carta della carta dell'ordine, il conte con il conte  
con il conte signora Donato incaricando con questa  
della carta.

In data del 15 luglio 1852, giorno di martedì  
1852 che il Ministero di Guerra e Marina ha reso conto, in  
un suo incarico che non contiene di carta della carta.  
di gestione della carta di carta, della carta della Commissione,  
una questione di gestione dell'ordine della carta in carta  
della carta e che gli amministratori dei conti della carta  
Donato e Carta della Carta. Il conte di carta  
e carta e due conti che riguardano la Carta.  
della carta con la gestione dell'ordine, per la carta e per  
la carta di gestione e la Carta Donato per

...noni della ... in la ... 84, ...  
... la ... l' ...  
... la ...  
... la ...

... la ...  
... la ...

... la ...  
... la ...

... la ...  
... la ...

... la ...  
... la ...  
... la ...  
... la ...  
... la ...

potrei scegliere un altro libro di autori come di libri  
per a fare di addizione alla legge di legge.

La ragione nella quale si vedeva a che il Re di Napoli  
sparsi alla giustizia sua confidenza di sempre all'origine  
per aver prima di libri e di questi relativi alla Comunità  
Sua. Ma gli si offrirono nello stesso tempo che la  
Comunità non aveva mai di vedere le operazioni del  
giudice ordinario conosciute come un fatto compiuto - che aveva  
però conosciute del modo come separate e scritte - e  
però che potessero speltare alla Re. Finanziaria e alla  
nuova Capita.

Quindi si è chinato al presidente generale di per  
contare lo Stato di tutto il Regno nella prima settimana  
di aprile lungo il giorno 24.

E oggi si è che il Re di Napoli aveva chiesto copia del  
libro di legge di legge di legge di legge di legge di legge  
ma si separò il giudizio di dare anche copia agli altri  
membri della Comunità dello Stato attuale.

La Comunità ha scritto alle ore 12/12.

Stato di  
Serra  
Pavone  
Serra di Stabia  
Serra di Capri

2. Edizione  
del 25 Aprile 1876  
alt. ex. H. 1876

Lezioni di diritto civile, secondo l'ordinamento del 18. Luglio  
1876, e secondo la Commissione proposta in 18. e 19. Luglio.  
Altra edizione per il 1877. Con la stessa prefazione.  
Il Cav. Avv. Cesare Barabesi. — 1876. Bellero. 1876.  
colla prefazione di un disegnatore di legge. — con una prefazione  
di Luigi Carlo Lampertini, quale aveva scritto di prima, e con  
oltre le sue spiegazioni che non gli permettono di essere  
e quale, comunque, fatto che a fronte di ogni altro. Altrimenti,  
se in un'occasione si farebbe un'edizione. — 1876.  
come scritto in una sua lettera diretta all'ingegnere, e con  
pregando di risparmiare la commedia al pubblico della  
benemerita, e che spero, per la mia parte, e che  
in una sua lettera al Ministero di Giustizia. — 1876.  
pubblicato il 1876. — 1876. — 1876.  
nelle Adunanze della Commissione, e che si dice che il  
della prefazione, non che in un'occasione, e che in un'occasione.  
Aggiunge il nome dell'ingegnere, del 1876 e 1877.  
quali si pagano l'Amministrazione. — E si afferma che  
che non potrà ripetersi il diritto che si pubblica sui rapporti  
della Commissione, e che l'articolo 30 del Regolamento  
1876, e che quella maggiore proporzioni che si dice in  
di questo e di ogni altro, e che in un'occasione, e che  
ogni rapporto in un'occasione. — Con l'aggiunta  
di un'edizione, e che in un'occasione, e che in un'occasione.

nel riparto ottanta di usate di riparti di vantaggio della  
 Caspa. Accusate per il rifugio, sono venute in Caspa mag  
 per buona e quelle acciposte per pensioni.  
 Sventura in seguito una data generale dell' entrate e spese  
 del 1849 con altri Stati austriaci sui redditi. Si può  
 allora dare di esazioni fatte in un anno per le città vicine  
 della Media che ne risultano per ciascun articolo d' entrate,  
 e in occasione le spese sono per ciascuna quale è l'attuale  
 monte d' obbligazione della Caspa.  
 All'hai riparte in. Rendite che a fare delle ripartizioni,  
 che non converrà tutte nelle spese avute.  
 L. E. il Sig. Presidenti congiunta in seguito all' giudizio della  
 in preparati per la prima di stanza un progetto di riparte  
 agli interessi e quei dell' attuale Caspa attribuisce alle  
 finanze quella quale che si riserva alle spese spettanti alla  
 Caspa. Allora, in alla nuova Caspa la parte di gestione  
 della Caspa. Accusate.

Accusate, quindi è e scelta in un era pendente una  
 Maria S. P.  
 Maria  
 S. P.  
 Maria S. P.  
 Maria S. P.

57  
Uomini 151  
21. Agosto 1856  
alle ore 11. mattina

Con l'arrivo del Sig. Agate. A. ha arrivato a Roma  
dalla Commissione per la liquidazione del Ministero della Giustizia  
paralelo al Cav. Sebastiano Baldassarri. A. ha parlato  
con l'incarico del Complesso del Sig. Agate.  
Il presidente del Sig. Conte e l'altro in vacanza. E' il Sig. Agate  
Conte. Hara ha convocato la Commissione nel giorno di Capote;  
in quella adunanza erano presenti i Signori Agate, Conte,  
Hara, Sig. Agate, Sig. Agate. Con il Cav. Baldassarri.  
Il Cav. Baldassarri, suddetto non può l'altro. L'altro  
parole, trovata a l'azione.  
Sono stati per tutti ed approvati i due decreti della  
giudiciale adunanza del 18 e 21 Luglio.  
Il giorno del presidente ha fatto quindi lettura di un rapporto  
che il Ministero si faceva a. A. viene gli sono quelle. E  
26 del seguente mese, in un rapporto che riguarda del  
Sig. Agate e delle proposte in recepimento del Sig. Agate.  
Per parte il Ministero riconosce nel primo un rappresentante  
della Camera, il Cav. Baldassarri, e l'altro del Sig. Agate.  
L'altro ha un suo controllo, per anziano, e con un controllo  
alla nomina del Sig. Baldassarri, ed il Sig. Agate.  
Al. A. viene degli, prima convocata del Sig. Agate, e Sig. Agate.  
e Commissioni. Per quanto poi alla convocazione  
del Sig. Agate e delle leghe chiamati da intervenire  
alla Commissione sono restati le parti della giunta. more

si considerano d'un officiale di Marina senz'aver tutti  
questi requisiti, e l'altro forse provato a che ha  
l'ingegno di apparire che è un giudeo, e non con la  
Commissione della guerra quindici che ha saputo di battore,  
e non con la Commissione sopra il diritto di chiamarsi  
"Sicut" a se non tanto è ordinato, ma qualunque altro provato  
che sia la sua posizione a più ragionevole, e qual è quella della  
a un altro chiamato "Sicut" e non più che un altro.  
La Commissione della Capta fu fatta per la Marina, e l'altro  
quale non ha più nessun interesse nella Repubblica di un  
a tutto, e non si avrebbe potuto che fare il proprio officiale  
di Marina. La 2<sup>a</sup> parte interessata nella  
questione sopra si ha sempre, e dovrebbe appoggiarsi ad un  
apparentato di questo l'affare che al detto officiale si  
dovrebbe attribuire.

Quello che si è in tal riguardo il detto "Sicut" Privilegio  
sia particolare, ma maggior intelligenza della Commissione,  
della Commissione vuole che si possa riguardare al suo interesse  
vinto, e non si debba attribuire al "Sicut", e l'altro non tal  
rappresenta del tempo a presentarsi, e l'altro nel momento  
d'ogni "Sicut" non si è rappresentante della Commissione  
e non si può più che si può, e l'altro della Commissione  
che si è una persona "Sicut" di tanti e d'ogni "Sicut" sufficiente  
a lui soltanto, e parte della Commissione, e l'altro "Sicut".



Comiti del proprio il Sig. Dottor del Senato, & così  
gli parli con molte cortigiosità, supposto che fu portata dalla  
Commissione

In seguito il Tribunale Generale di Navarra ha fatto il progetto  
di riparte ogni di ripartizione, di cui era stato necessario nella  
precedente Divisione. In quale progetto ha dato in parte alcune  
una parte la Commissione contraria, alla proposta del detto  
Tribunale ha avuto delle sue decisioni stabilite le basi seguenti  
alle quali debba essere appoggiato il riparto sopra la liquidazione  
già fatta di quella città. Il primo Articolo è quel relativo  
all'atto della Carta feudale, e della parte contraria alle finanze,  
in base si dimostra il Regolamento del 1712, e sempre ad  
una di esse tutti gli articoli di tributo accennati nel Capo 1.  
art. 23, e sopra un sistema di quelle concessioni in pubblico  
con tanto che alterano, schioccando, nella natura propria di  
tal tributo, ha deciso equamente di gettarlo alla  
Navarra. Secondo quel tributo che, Capitani, Polverosi  
e le armi, che, secondo appostamenti, e stabilimento attuale  
mentre alla Carta feudale per diritto di riscossione applica  
come gli altri alla città di Navarra.

Ma il Tribunale Generale approvava che dovessero essere  
per diritto di appoggio per la ripartizione della città di Navarra, in  
lavoranti, e altri punti di riscossione, e qual punto sarebbe  
tributo alla Navarra, e che dovessero essere ripartiti della











inoltre, e qual tempo che hanno serviti, relativi alla  
Alcuna, e l'altro, per il quale pure, come si è detto, si  
si che s'obliga in Alguna, e l'altro, quando s'obliga in  
s'obliga in Alguna, e l'altro, quando s'obliga in Alguna,  
quinto, sotto la forma di un Decreto del Reale, dell'Alcuna,  
vittoriose.

Espresso parlando il Re, e l'Alcuna, che in occasione di  
per conferire di una tal pratica, con la Regia e l'Alcuna, prima  
del rapporto del Re, e l'Alcuna, Generale, e l'Alcuna, e l'Alcuna,  
qualora s'obliga in Alguna, e l'altro, quando s'obliga in Alguna,  
per provvedere alle pensioni, come il Regolamento del 1757,  
si obliga in Alguna, e l'altro, quando s'obliga in Alguna,  
sotto la forma di un Decreto del Re, e l'Alcuna, del 1757,  
che s'obliga in Alguna, e l'altro, quando s'obliga in Alguna,  
per modo che in questa parte, la Commissione è giustificata,  
e ancora con tutti quei che s'obliga in Alguna, e l'altro,  
Alcuna, e l'Alcuna.

E a questo punto l'Alcuna, e l'Alcuna, alle ore 12.

Alcuna  
Alcuna  
Alcuna  
Alcuna  
Alcuna





Arrendibile, si conveniva dopo alcune osservazioni sulla sua applica-  
zione, che fosse, in quanto, e diritto, lo governo ogni, riservato,  
alla nuova legge. — A quel proposito il Sig. Perdoni commutava  
a sig. Daga e Rivella chi nelle conferenze tenute in tal punto,  
non convenivano sull'articolo 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º dell'articolo  
219 del R. Regolamento del 1827, quasi tutti di gittanza, e che  
della Arrendibile. — Il Perdoni però propose nella commissione  
che l'articolo 219 del Regolamento del 1827, avesse continuato in  
vigor, anche non in una legge, che lo abolisse, e così punto,  
la commissione inamovibile il diritto della Arrendibile, e che  
in via della Arrendibile, si potesse appropriare, e intesa fare di  
e capitale impiegato, senza partecipazione alla Arrendibile, Arrendibile,  
la commissione si fece a considerare che allora l'ordinata legge  
dunque non poteva farsi, e come, secondo il disposto nel R. 2.º  
del titolo 2.º, e si separare l'attuale sistema, attribuendo  
alla Arrendibile, ciò che spettava alla Arrendibile, e che  
alla nuova legge, si vedeva, quella Arrendibile, e che Arrendibile,  
che si vedeva, pare in tal disposizione, quanto da lei, Arrendibile,  
ogni, qualunque legge, le attuali disposizioni legislative, le  
quali si sono prima di ora emanate, per via della Arrendibile,  
Arrendibile, si ravvisa, ogni che Arrendibile, nel  
legale impiegato, come anche nel diritto del sistema  
Arrendibile, Arrendibile.

per questo il Sig. Perdoni, interpellato, in proposito

Il Papa e tutto il mondo sono a quel punto nell'isolamento. L'azione è inevitabile e per fortuna la loro pratica è in un istante non solo la loro maggiore schiarimento, ma anche il risultato. L'azione è fatta possibile, quindi l'ordine è respinto in così molti detenti e l'ordine è in un momento che al Parlamento dopo questo è una via proposta trattata e a questo nella procedura. Comprensione in questo tempo con i rispondenti anche.

Il Papa prima di rispondere alla folla contemplanza di fare a lungo il progetto della Prussia della Chiesa protestante della Regia. Effettivamente, si sa che non poteva lavorare in quella Chiesa, anche se era protestante, e si accorse che questa legge è causata che sono annate in quel progetto per cui gli ordini indispensabili si sempre venisse alla considerazione di altri, Bagnati, Bagnati, e altri casi relativi, che vedeva in la folla separazione delle persone. Allora è inevitabile che Dio sia più di una legge che dell'altra.

Altri, si risponde della Commissione che sarebbe un tempo grande se il Papa si volse, e in un tempo e pochi mesi, anche gli altri, un'azione non di altri, non c'è la ragione degli ordini, personale di altri, anche non nell'ordinamento della Chiesa protestante, ma in una risposta, liquidazione nel tempo del Papa.

scelte non solo difficili, ma anche ingiuste e preferibili  
in tempo per molti anni la contropartita di questa perdita con  
danno della Banca Nazionale, e quindi con nell'interesse  
della nazione che la Commissione potrebbe (ed è in via)  
guar. & l'operazione) il suo lavoro, su del quale il Ministero  
torna concesso la prima per tutto in tempo e prima  
dell'apertura del Parlamento.

Ma il Reg. sopra affini di rafforzare la sua azione  
soggiungendo che, appunto per gli abusi amministrativi di  
una proposta di separazione con il progetto di legge  
inserito nella Gazzetta del quale fanno allora - che anche  
in Francia per simili abusi in questa Carta forestale si era  
ordinata una certa separazione ma di cui si era perduto il vantaggio  
di un compenso - conviene quindi lo stesso caso per la  
separazione di questa Carta forestale, e che perciò si emetta  
una certa riserva a quanto concerne le ordinanze generali  
della Carta forestale, e con maggior certezza stabilire  
il tipo della liquidazione e ripartizione ordinata.

Si suppone che il caso non sia diverso per chi in Francia  
non solo si manteneva al Regolamento di Francia, l'articolo  
299 del nostro Regolamento del 1816 che prevede ogni  
di compenso, e che perciò era più opportuno in tale stato  
di cose, agli interessi della Banca Nazionale che senza  
perdere il tempo in operazioni e delitti che non sarebbero

capitolato per le ragioni già annunciate e sottoscritto con ogni  
libertà in faccia de' testimoni e si mette in mano in caso  
di periculum auctoritate per l'arcivescovo

Parve che il Sig. Papa e Bolla in qualche modo corrispetta  
di tal natura, però fuo presente che non parva a Leo  
Dionisi che prima corrispetta alcuni Capitoli e alcuni  
di più corrispondenti con altri del suo parere — La  
Commissione riprese non poter oppor altro che l'ingenerare  
e quindi il Sig. Papa e Bolla si tentava a dichiarare che  
per l'attuale accordo e si legge il trattato di alcuni  
Capitoli per loro consenso

Ultimata quindi la disamina e non essendo più presente  
il Sig. Papa e Bolla, si fuo lettura di verbal. alle parti  
amb. venanz. in Data 20 Agosto e 6. Febbr. che furono  
approvati e firmati dai Amb. —

La Bolla si sciolse alle ore 12. 1/2

Il Sindaco }  
                  }     fr. M. G. P.  
Amb.            }  
  franc.        }     franc.  
                  }     franc. Balduino  
                  }     franc. Gio. P. Sallio     fr. Legatione  
                  }     franc. Don. d. S. Maria     fr. (N. S. Maria)

È. Roman. Ca.  
del 20. Settembre  
del 22. primo.

La Commissione preside dal Sig. Presidenti Conte e Nostro  
a una riunione alle ore due pomeridiane di essere presentati  
Sig. Arduini, l'Ingegnere Generale Carlo Serra e Co. Orsini  
Lacini - Co. Sebastiano Roldani - e l'Ingegnere Bellero -  
Vice Ingegnere Espandio il Direttore di S. Maria Co. Pirelli,  
non più e Sig. Paja e Belli quantunque si fossero rivestiti  
con l'inglese del 18. luglio.

Il Sig. Presidente apriva la seduta rammentando come  
nella precedente adunanza, i Sig. Paja e Belli, ambavano  
disposti ad entrare nelle vesti della Commissione, perche' già  
conosciano che quello attuale di S. Maria, in quel momento  
erano i soli presenti alla Capa, Brucati, e non altri di essere  
solamente riservati ad esplorare il governo di alcuni Capitani  
Marellini per proporre nell'interesse della medesima, quelle  
operazioni meglio videro sul livello e sulla quota che potesse  
spettare alla Capa e Brucati, in Capitali impegnati e sul  
reddito del Patrimonio Brucati, e altri. - Non in verita  
nella sera del 19. che egli a ricevere una sua lettera della  
quale faceva lettera. - In quella epoca dichiaravano di non  
poter intervenire alla seduta adducendo per motivo che  
per epoca in grado a procurare della trattativa, si trovava  
in persona la persona di un certo Sig. Magli, Agente  
e Coste, vicino alla Capa, Ingegnere, e che erano della Capa  
avere i Capitani da essi consultati.

3

La Commissione italiana si è divisa di un tal punto d'opinione  
essend' ella che il sig. Lanza e detto come se una nuova  
opinione venisse da s'altre entrare con Loro in trattativa  
riguardo alla liquidazione e separazione del debito di cui  
si tratta — che se il sig. Lanza se il sig. Botte vorranno  
qualche, se mandate alcune paragrafi con espressioni  
della Camera Nazionale — che se il Congresso della Com-  
missione prima chiamat' detto in Congresso Nazionale per  
aver egli, dichiarando e non per trattare, se continuerà  
trattative — che se la Commissione per entrare alcuni articoli  
e se s'opinano anche le parole del Kingdon che entrano di  
entrare a buona parte giusta al più presto possibile, senza  
inoltre qualche circostanza in cui il Papa e detto come caso  
sapere se la divisione non era alcuna, e all'occorrenza in  
tale liquidazione, quelle parti che la equità suggerisce  
può esser il segno della disposizione regolamentare  
della Camera, la detta Commissione non entrerà  
con ciò di rinviare in ogni alcuna qualità, se  
di equità, se di espressioni, se che per tanto  
s'inghiaccia, se accetto nella propria sicurezza  
rispettivamente, e si spinge al Ministero che non  
interferisce.

Fatto per il Senato del 13. d'Aprile — per  
approvato e firmato da tutti i Membri della



le. Stando stabilito il presente articolo in L. 123826 77 che  
verrebbe la nuova Carta Sarda: in quanto viene 89 10. 13,  
e facendo gli altri articoli relativi agli interessi presentati che la  
medesima verrebbe di nuovo, ed altri punti che restano a suo carico?

Lo so che la Commissione è per chi abbia tal'opinione e  
non può fare a meno di riferire per le disposizioni presentate  
riguardo alle stabilimenti della nuova Carta, non formano però  
effetti dettati, oggetti dell'incarico della Commissione,  
il quale era ristretto alla liquidazione del Patrimonio della Carta  
attualmente esistente e non si estendeva ad alcun altro punto  
e quindi che formerebbero il bilancio della Carta a stabilirsi.

In seguito al R. D. del 1872 fu presentata una Nota collettiva  
dei vari capitoli al già Ministero del R. D. delle Sardinie, concernente  
la Nota del 1872, in cui si fa menzione di una Nota del 1872, e  
la stessa Nota del 1872, e si riferisce al Ministero sopra dei  
punti relativi anche alle presentate dimissioni.

Ed come la Commissione Sarda che al Ministero è disposta ad  
aprire tutti i punti relativi, ha un'idea di mettere il  
Ministero stesso nel caso di meglio conoscere tutte le ragioni che  
la medesima ha come impiego in effetto, e si può dire  
d'ogni maniera, e aggiungere la stessa per la stabilità.

Il tutto in tal senso si annuncia che gli interessi della  
Dovetta nell'articolo 239 del R. Regolamento della Carta  
Ministero del 13 Giugno 1872, per la Nota della Carta.





effetto di qualunque grado, e tutti i suoi effetti, e  
... ..  
290. ed ho Regole, e Statuti, e  
il Consiglio d'Amministrato al proprio di, e ogni anno si  
questo non fosse stato, e non della causa degli  
giuristi di Navarra, ed i fondi che appartengono, e  
permesso a quei dell'Amministrazione, se non per  
al mantenimento della Navarra, e a concedere a fare  
- dare i conti per conto, e per mantenere la pace, e  
Esclusivo.

Il punto di questa legge, la quale non contiene, e  
in ogni fine d'impugnare, e in Navarra, e  
questo non fa altro, che di averne, e  
inoltre che si debba, e in una di  
- beneficio del suddetto, e  
costituiscono, e non per  
dette a qualunque persona. E  
di quei fondi, ed al sistema  
fatto, e non può, e  
e dunque, e  
regime, ed

ed a parte, e  
che parlano, e  
non, e  
... ..  
... ..  
... ..

si trova di allegare l'ingenuità di tal' Opinione, e fundero vedere  
gli oggetti a quali la Marina Siccardi fu addegnata, nella  
proporzionale spandimento di impiego che si faceva di quei fondi  
per cui non era la minima porzione, mentre si costituiva un  
« stabilimento per impiego proprio ».

Quindi fatto grave alla Commissione che non si potesse contestare  
anche in vista degli obblighi, forniti dal Re, e dalla Corona  
di Sicilia; e si fosse che, in conseguenza le obbligazioni manifestate  
ad Espauca, e Rendite del 7, delle somme vigenti, nel quale le si  
dava l'incarico di adattare nella liquidazione quella base che si vede  
nella più alta ai principii e misure d'equità, e giustizia  
anche della circostanza che la Capa Siccardi, fosse contemporaneamente  
all'ammontare di simili impieghi per abilitarla nella Marina  
Siccardi, aveva il modo di averne come costui, alla meglio  
gli interessi della sua Capa Siccardi in via gran de' loro  
razioni, e appreso non era possibile la costituzione una esatta  
perizia liquidazione e in tempo fessura, nella ingenuità di  
quasi dell'articolo di legge, suscitata.

Ed anzi ad ogni cosa l'opposizione riguarda e particolare mente  
alla circostanza, con una accettata dei calcoli fatti che la  
Marina Siccardi ha dovuto fare con loro sacrifici per  
abilitare la Capa Siccardi, non avendo avuto un corrispon-  
dente profitto, ha ad unanimità opinato come si appropria  
che nel presente situazione, e per la Capa Siccardi.

costituito, si debbono rinviare come una proposta della Camera  
- Deputati, non dritti con l'art. 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 129  
del Re. Regolamento 13. Giugno 1827, e lo stesso debbono  
Dei in questi termini nella nuova Camera feudale, beneficio  
degli individui alla direzione e Capo appartenenti;

Chè per un principio di equità, si agisca, sotto l'impres-  
sione dell'articolo 129 del Re. Regolamento 1826, si possa  
applicare alla suddetta Camera la metà intera del reddito  
e frutti del Capitali esistenti di impiegate;

Chè alla stessa nuova Camera feudale da stabilirsi, si  
facciano avere approporzionatamente della metà del Capitali attualmente  
esistenti e frutti che possiedono da laici ed altre largizioni  
che saranno fatte sotto il nome di Rivolto, &c. &c.

E finalmente con a vantaggio della stessa Camera, si assegnino  
la metà del fondo in numerario che si trovano esistenti nelle  
diverse Camere feudali, al momento che si passerà lo scoglio  
mentale della suddetta Camera, per tutto il paese che la nuova Camera  
feudale, debba per l'avvenire contribuire e corrispondere  
alla Camera, sopra alla Camera della Camera, &c. &c. il  
quale di quanto importano le pensioni e stipendi di Camera,  
dei feudi, e simili, i quali quantano egualmente l'avven-  
dano la metà a beneficio della Camera, &c. &c. che della Camera  
costituita, e ciò in conforma del comma cui si è detto, fatto nel  
suddetto giorno, il Presidente del G. Consiglio.





ed è uno stato in cui si sono spinti  
 in 1815, per la causa dei protestanti  
 l'ammiraglio de Rivarolo, che per  
 di più l'allembro, di cui si è parlato in  
 ogni ordine, e la più grande di cui  
 si è mai visto. Le ragioni di ciò sono  
 le seguenti: 1.° la necessità di far  
 conoscere tutti i fatti, e di far  
 una storia di ciò che è stato, e  
 di ciò che è, e di ciò che sarà. 2.°  
 la necessità di far conoscere  
 a chi non è di buona fede, e che  
 non si è mai visto, e che non si  
 vedrà mai, e che non si può  
 vedere. 3.° la necessità di far  
 conoscere a chi non è di buona  
 fede, e che non si è mai visto,  
 e che non si vedrà mai, e che  
 non si può vedere. 4.° la  
 necessità di far conoscere a chi  
 non è di buona fede, e che non  
 si è mai visto, e che non si  
 vedrà mai, e che non si può  
 vedere. 5.° la necessità di far  
 conoscere a chi non è di buona  
 fede, e che non si è mai visto,  
 e che non si vedrà mai, e che  
 non si può vedere.

...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...

...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...

...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...

...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...  
...del 1918, con preambolo...



# Stato collettivo

dei crediti spettanti al Magistrato del Biscatto degli Schiari.  
sulla cospata Banca di S. Giorgio.

di ordine del presidente	<b>Intestazione</b> ed annua rendita dei crediti.	<b>Paghi</b> nel corso della Banca	<b>Operazioni</b>
1.	Senora, il Magistrato del Biscatto di Schiari / Censo gb. art. 1° / Vendita annua perpetua L. 1893 33. D. dei frutti arretrati ridotti in capitale L. 356.99. bot. vendita L. 2268.51.	1511.66.6.7.	Ritirato il certificato del di contro iscritto credito il 6. Luglio 1824 dal sig. Franco Bonta' autorizzato
2.	Senora, il Magistrato del Biscatto degli Schiari e Rinvenuto discendente dal g. Matteo Suardaga, Censo id. art. 2° / Vendita perpetua L. 1102.51. D. dei frutti come sopra L. 207.05. Totale L. 1311.36.	113.66.15.5.	Ritirato il certificato da cui ed in tutto come sopra. —
3.	Inquata S. B. Maria fondazione in favore del Magistrato del Biscatto degli Schiari / Censo id. art. 3° / Vendita perpetua L. 724.63. Dem. dei frutti come sopra L. 135.86. Totale L. 860.49.	579.71.2.2.	Ritirato il certificato in tutto come sopra. —
4.	Vito Aiolo g. Vendita perpetua L. 30.21. Dem. dei frutti come sopra L. 5.66. Totale L. 35.87.	24.17.11.1.	Ritirato il certificato come sopra.
5.	Lucia Giovanni g. Vendita perpetua L. 125. Dem. dei frutti come sopra L. 23.63. Totale L. 148.63.	100. . . .	Ritirato il certificato come sopra.

Nel numero  
 di  
 pagine

## Intestazione

di annua rendita dei crediti

Luoghi  
 ovvero  
 ragioni della Banca

## Operazioni

6.	Sauli Paolo g <sup>mo</sup> battariano / Pleno sud <sup>o</sup> let <sup>o</sup> 6 / Rendita perpetua L. 25.39 = Dem dei frutti come retto L. 16.01 = Totale L. 101.60.	68. 31. 14. 10.	Restato il certificato come retto
7.	Papaggi battario / Pleno sud <sup>o</sup> let <sup>o</sup> 7 / Rendita perpetua L. 5.68 = Dem dei frutti id. L. 1.05. Totale L. 6.67.	4. 50. " "	Restato il certificato come sopra
8.	Maggi Pantaleo g <sup>mo</sup> Battista / Pleno sud <sup>o</sup> let <sup>o</sup> 8 / Rendita perpetua L. 217.28 = Dem dei frutti da L. 26.36 = Totale L. 293.64.	197. 82. 13. 10.	Restato il certificato come sopra
9.	Lignago b. Batta / Pleno sud <sup>o</sup> let <sup>o</sup> 9 / Rendita perpetua L. 168.19 = Dem dei frutti da L. 31.66. Totale L. 200.43.	135. 03. 12. 1.	Restato il certificato del di contro articolo del Sig. Giacomo Castagnola autorizzato dall'uff. di misericordia
10.	Campagnola, sive Campanella m. Luigia figlia della g <sup>ma</sup> m. Rosa e m. del g <sup>mo</sup> Sactanoenzo / Pleno sud <sup>o</sup> let <sup>o</sup> 10 / Rendita perpetua L. 2.32 = Dem dei frutti da L. 0.43. Totale L. 2.75.	1. 25. 15. 11.	Restato il certificato il 6 Luglio 1824 dal Sig. Franco Porta, id. come al n. 1.
11.	Carone Babelia g <sup>mo</sup> Domenico / Pleno sud <sup>o</sup> let <sup>o</sup> 11 / Rendita perpetua L. 60.87 = Dem dei frutti da L. 11.61 = Totale L. 72.28.	48. 69. 13. 3.	Restato il certificato come sopra
12.	Doria Cleonice g <sup>mo</sup> Francesco / Pleno sud <sup>o</sup> let <sup>o</sup> 12 / Rendita perpetua L. 125. " = Dem dei frutti annessi ridotti in capitale L. 25.43. Totale L. 118.43.	100. " " "	Restato il certificato al 21 Luglio 1824 dal Sig. Abbate Antonio Sfilippi ed ant. Doria

al d'ordine del  
 presente Stato.

**Intestazione**  
 ed annua rendita dei crediti

**Luoghi**  
ovvero  
 luoghi della Banca

**Operazioni**

13.	Soprani Laura q <sup>mo</sup> Sofino / Plenco sud <sup>o</sup> l. 13 <sup>o</sup> / Rendita perpetua L. 208. 70. Dem. dei frutti come retro L. 39. 13. Totale L. 247. 83. —	166. 96. 2. 11.	Arbitrato e certificato come al A. 1.
14.	Pentile Stefano q <sup>mo</sup> Pio Andrea / Plenco sud <sup>o</sup> l. 16 <sup>o</sup> / Rendita perpetua L. 49. 25. Dem. dei frutti da L. 9. 23. Totale L. 58. 48. —	59. 20. 2. 5.	Arbitrato e certificato come sopra.
15.	Borsozzo Savina q <sup>mo</sup> Francesco moglie di Francesco Maruffo / Plenco sud <sup>o</sup> l. 15 <sup>o</sup> Dem. dita perpetua L. 37. 03. Dem. dei frutti da L. 6. 96. Totale L. 43. 97. —	29. 62. 18. 8.	Arbitrato e certificato come sopra.
16.	Genora l' Ufficio di Misericordia per i uguali in riscatto di Soprani / Plenco sud <sup>o</sup> l. 16 <sup>o</sup> / Rendita perpetua L. 105. 71. Dem. dei frutti da L. 19. 26. Totale L. 125. 15. —	12. 97. 6. 10.	Arbitrato e certificato ai 13 Luglio 1826 Dal Sig. Giacomo Castagnola.
17.	Turajo Agostino / Plenco sud <sup>o</sup> l. 17 <sup>o</sup> Dem. dita perpetua L. 29. 63. Dem. dei frutti da L. 5. 55. Totale L. 35. 18. —	23. 70. 14. "	Arbitrato e certificato come sopra.
18.	Gimaldi Peba Giorgietta q <sup>mo</sup> Pietro moglie di P. B. Sorba / Plenco sud <sup>o</sup> l. 18 <sup>o</sup> / Rendita perpetua L. 10. 79. Dem. dei frutti da L. 2. 02. Totale L. 12. 81. —	8. 63. 4. 3.	Arbitrato e certificato come al A. 1.
19.	Lomellino Stefano q <sup>mo</sup> Francesco in esecuzione di schiavi del luogo di Pegli, e non s'indovene ai poteri di detto luogo.	11. 11. 2. 3.	Arbitrato e certificato ai 14. ottobre 1826. Dal Sig. G. Batta. Censaldo autorizzato dagli Amministratori.

no. d'ordine del numero Stato.	Intestazione ed annua rendita di redditi?	Luoghi 1871 azioni della Banca	Osservazioni.
	Pleno 153. l. 50/ Rendita perpetua L. 158. 82. Dem dei frutti dec L. 26. 06 = Totale L. 166. 98. —		
20.	Pinaldi Battista g. <sup>o</sup> Giacomo / Pleno 153 l. 50. 51/ Rendita perpetua L. 99/ 50 = Dem dei frutti come sopra L. 175. 78 = Totale L. 1113. 28. —	150. " " "	Erasmo il certificato d'Ufficio all'Commis- sione del debito Pub. <sup>o</sup> in Torino il 5 giugno 1853 a richiesta del Procurator Gen. <sup>o</sup> della città.
21.	De' Ferrari Francesco g. <sup>o</sup> Giacomo / Pleno 162 l. 71/ Rendita perpetua L. 26. 12 = Dem dei frutti dec L. 4. 59 = Totale L. 31. 01. —	20. 90 " "	Ritirato il certificato ai 29 gbre 1858 dal Sig. Giacomo Federici autorizzato dagli amministratori dell'Opera di fatto S. Maria.
22.	Zignago B. Batta / Pleno 368 l. 12. Rendita perpetua L. 21. 37 = Dem dei frutti dec L. 4 " Totale L. 25. 37. —		Ritirato il certificato ai 15 giugno 1850. Dal Sig. Carlo Lepanto Sindaco all' Ufficio di Misericordia.
23.	Arzago Pantaleo / Pleno 305 l. 59/ Rendita perpetua L. 264. 58 = Dem dei frutti come sopra L. 49. 57 = Totale L. 313. 95. —		Ritirato il certificato ai 22 Mayo 1853. Dal Sig. Giacomo Federici autorizzato dal Reale Comandante.

Genova, li 26 Settembre 1850.

L'Archivista della sopra detta Banca di S. Giorgio.

firmato dal: Belloro.

Per copia conforme  
L. Randaccio Comissario

SESSIONE 1851

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CARQUET , BIANCHERI , QUAGLIA , DELCARRETTO , RICOTTI ,  
ELENA , MIGLIETTI

*sul progetto di legge del Ministro di Marina ,  
Agricoltura e Commercio*

PRESENTATA NELLA TORNATA DEL 14 MARZO 1851

Disposizioni relative alla Cassa Invalidi  
della Marina militare e mercantile

SIGNORI .

Il progetto di legge che vi è presentato mira a conseguire un triplice scopo ; cioè: 1.° di far cessare immediatamente la comunanza d'interessi stabilita sino dall'anno 1816 nella Cassa Invalidi di marina , fra gli uomini della marina mercantile , e quelli della militare ; 2.° di fissare dietro tale separazione il riparto dei fondi esistenti di ogni maniera ; 3.° di promuovere l'istituzione di una nuova Cassa particolare per gl'Invalidi della marina mercantile , e ad un tempo di provvedere , sino all'attuazione di questa , all'esercizio provvisorio dell'attuale , ristretta però alla classe mercantile.

Col primo degli accennati provvedimenti si dà soddisfazione a replicate e unanimi istanze de' marinai non militari , i quali

sono appoggiati dal diritto civile, e dall'assentimento del Governo. Non trattasi dunque più di esaminare se fosse, o no più vantaggioso alle parti di conservare l'associazione, riformandola; ma vuolsi regolare gli effetti della dissoluzione della medesima tuttora esistente; fra questi il riparto de' fondi è il più importante.

L'istituzione di cui qui è caso deve considerarsi come società fra due corpi morali contratta in mira di reciproco vantaggio, con messa successiva di fondi personali, ai quali il Governo che la creò nel 1816, e ne prese la direzione, aggiunse, valendosi del suo potere legislativo, varii proventi con soprattasse da pagarsi dalla Marina Mercantile, ed alcuni altri.

Se le basi della primitiva istituzione fossero rimaste invariabili, se coll'atto costitutivo della medesima si fossero fissate le conseguenze del caso di scioglimento, ma singolarmente se la contabilità fosse stata tenuta regolarmente per tutto il tempo di sua durata, se vi fosse stato ammesso il controllo di ambe le parti interessate, se fossero stati conservati tutti i documenti, i registri, le carte relative, la liquidazione legale era l'unica giusta e ammissibile: ma la Commissione ebbe a riconoscere mancare in parte tutti questi estremi, riconobbe che le basi della primitiva istituzione vennero con molte e successive Governative decisioni variate; nuovi oneri imposti non adeguati a nuovi introiti: riconobbe insufficienti i documenti, ed in ispecie i registri di cassa esistenti: riconobbe che i balzelli che formano sì gran parte dell'introito sono eccessivi, e tutti a carico della Marina Mercantile, e che infine la partecipazione ai benefizi non fu proporzionale al contributo, sempre a scapito di questa, singolarmente pell'immoderata assegnazione in questi ultimi anni fatta di pensioni militari, per cui venne ad essere turbato e compromesso il futuro buon andamento economico di sì utile istituzione.

Tale era pure il parere della Commissione istituita in Genova con Regio Decreto 28 novembre 1848 (stato distribuito alla Camera), ed il Ministero medesimo nel preambolo alla proposta di legge ora in discussione dichiarò egli pure ammettere anzichè una rigorosa liquidazione legale, un riparto di equità e di conciliazione.

Tale è pure in fine l'avviso della vostra Commissione, la quale

nel fare applicazione di questi principii per fissare la divisione dei fondi ebbe riguardo ai fatti precedenti, ed osservò per documento precipuo il rendiconto stesso che pubblicavasi dall'Amministrazione nel foglio di Supplemento alla Gazzetta Piemontese, n.º 190 del 30 luglio p. p., il quale comprende la contabilità, quale potè essere ricavata dagli esistenti documenti, a tutto il 1849, vale a dire di 34 anni.

Dal medesimo si hanno i seguenti risultati :

Dal 1816 al 1849, questo compreso, il totale incasso ascese a . . . . . L. 12,916,649

A formar questa somma, la Marina mercantile contribuì con ritenzioni sui proprii salarii (colonna 7) di . . . . .	L. 5,144,428 (A)	
La Marina militare egualmente sulle sue paghe pagò a diversi titoli (colonna 6) . . . . .	» 1,167,847 (B)	12,916,649
I prodotti assegnati alla cassa sulle tasse di navigazione furono di . . . . .	» 4,551,291	
Da altre fonti, fra cui dal patrimonio <i>Riscatto Schiavi</i> e da economie si ebbe . . . . .	» 4,053,083	

Lo scaricamento appare nelle seguenti proporzioni:

Speso per pensioni ai militari, supplementi, e trattamenti (colonna 4, 5) . . . . . L. 4,599,792 (c)

Speso in pensioni agli invalidi di Marina mercantile . . . . . » 2,779,763 (d)

Il rimanente speso è per amministrazione principalmente della riscossione delle sovratasse di navigazione, per il Consolato di Nizza, per una scuola di nautica (che meglio avrebbe dovuto figurare nelle spese universitarie): *Totale speso* . . . . . L. 12,916,649

Di modo che fatto il ragguglio, su 100 parti, paragonando al totale sì dell'entrata che dell'uscita

le cifre A, B, C, D di debito e credito individuale, ne risulta che:

	<i>nel dare</i>	<i>nel ricevere</i>
la Marina militare partecipò per . . . . .	9	34
la Marina mercantile id. . . . .	24	21

---

Paragonando altrimenti fra loro le stesse partite di privata destinazione od origine, ne risulta che

<i>La Marina mercantile</i>		<i>La Marina militare</i>
Pagò 3,144,426 (col. 7)	—	4,107,847 (col. 6)
Prese 2,779,765 (col. 6)	—	4,539,792 (col. 5)
<hr/>		
ebbe in meno L. 364,665	ebbe in più	5,231,945

senza tener conto di sua speciale contribuzione nelle sopratasse.

Ora dal fondo esistente di circa . . . . . L. 4,310,000 »  
 Deducasi il preso in meno dalla Marina mercantile  
 non contando alcun interesse . . . . . » 364,663 »

Rimarrebbe il fondo da dividersi del valore di L. 945,337 »

Di cui metà a caduna delle parti, importa . L. 472,668 50  
 La Marina mercantile avrebbe così un credito di  
 detta metà, cioè 472,668 50, più pel preso in meno » 364,663 »

*Totale credito della Marina mercantile* L. 837,331 50

---

La qual somma è circa i due terzi delli 4,310,000 esistenti.

La Commissione crede però che assegnando i due terzi del fondo esistente alla Cassa mercantile, rimane ancora questa in iscapito, sia in riguardo di giustizia e di equità, sì in riguardo delle sopratasse da lei pagate, e sì per altri riguardi: ed esser quindi giusto di assegnarle in totale proprietà il patrimonio *Riscatto schiavi*, la cui fondazione fatta con successive lascite di privati, ravvisò non potere equamente permettere altra destinazione mi-



gliore, ed appropriata, se non che quella della cassa, a beneficio della navigazione genovese.

Infine la Commissione non crede dover inoltrarsi nel passato per riformarne, ove vi fossero, tutti i difetti divenuti fatto compiuto.

Con tale riparto il Governo conserva un capitale che gli rappresenta circa gli oneri che assume di soddisfare ai diritti acquistati dai militari sulla Cassa Comune finora esistente, cioè il terzo del fondo esistente.

La Commissione rivolse pure la più seria attenzione agl'interessi della classe militare. Essa riconobbe che tanto coll'attuale progetto di legge, quanto coll'altro, pure già proposto dal medesimo Ministro il 3 gennaio prossimo passato, delle pensioni di ritiro alla Regia Marina, non solo si provvedeva a che rimanessero illesi i diritti risultanti dal passato, ma che nell'avvenire la sua condizione non veniva pregiudicata, anzi migliorata (V. gli art. 6, 28, 33, 40 del detto progetto) venendo la Marina Militare a conseguire non solo gli stessi vantaggi dell'Esercito, di cui la legge 27 giugno prossimo passato per le pensioni di ritiro migliorò la condizione, sottomettendolo ad una ritenzione sulle paghe, ma che essa avrà quelli accordati alle armi speciali (§ 8, 13).

Il Ministro, nel mentre che col suo progetto propone la separazione degli interessi militari dai mercantili, dichiara essere nel divisamento di creare una nuova Cassa per questi ultimi, *riducendola alla condizione di una mera opera di beneficenza privata, avendo fondi ed amministrazione propria senza alcuna ingerenza del Governo, tranne quella di una pura sorveglianza nell'interesse pubblico.*

La Commissione nel riconoscere in questo concetto il voto formulato dai marinai nella loro petizione alla Camera del 17 gennaio prossimo passato, credè estraneo al suo attuale mandato di esaminare, o pronunziare un parere sopra tanto grave materia. Essa però non potè a meno che approvare la disposizione del presente progetto, con cui si affidano questi studii alla Commissione direttrice provvisoria della Cassa che con questo si stabilisce.

Essa si limita a proferire il voto, e riconoscere il vantaggio, il bisogno che quest'opera di definitivo ordinamento, sia recata a termine nel più breve termine possibile, ammettendo per ora il provvisorio, che è l'oggetto dell'attuale legge, come una necessità

6

inevitabile, ma che non deve durare che il tempo necessario per giungere alla migliore e durevole istituzione, che la Marina invoca, e a cui sono dirette le mire benefiche, ed illuminate del Governo.

In complesso il progetto della Commissione in ciò solo sostanzialmente differisce da quello primitivo del Ministero, che accrebbe dalla metà ai due terzi la quota da assegnarsi alla Cassa della Marina Mercantile, ed il signor Ministro di Marina, al quale il Presidente della Commissione ne comunicò il parere e le ragioni, dichiarò, in considerazione dell'unanime voto di quella, di non opporvisi.

**QUAGLIA** *Relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

La Cassa degli Invalidi di Marina è soppressa.

Verrà istituita una nuova Cassa di risparmio e beneficenza per gli Invalidi della Marina mercantile.

~~Art. 2.~~

~~I capitali di qualsiasi natura, che costituiscono le rendite dell'attuale Cassa Invalidi di Marina saranno divisi per metà fra la nuova Cassa Invalidi e le Finanze dello Stato.~~

Sono eccettuate da questa divisione, il Patrimonio del *Riscatto Schiavi* che sarà devoluto per intero alla nuova Cassa Invalidi, e le Tonnare e Mugginare che ritorneranno in possesso delle Finanze dello Stato.

Art. 3.

Le pensioni tutte degli individui appartenenti alla classe mercantile già liquidate o da liquidarsi a seconda dei vigenti regolamenti, rimarranno ad esclusivo carico della nuova Cassa Invalidi.

Art. 4.

Le pensioni dei militari, come quelle di tutti gli Impiegati Amministrativi cadranno a carico del Pubblico Erario,

~~Art. 1.~~

~~Come nel progetto Ministeriale.~~

Art. 2.

I capitali di qualsiasi natura che costituiscano le rendite ed il fondo dell'attuale Cassa Invalidi di Marina, saranno divisi e assegnati in proporzione di un terzo alle Finanze dello Stato, e di due terzi alla nuova Cassa.

~~Sono eccettuate ecc., come nel~~  
~~*Palinca del progetto Ministeriale.*~~

~~Art. 3.~~

~~Come nel progetto Ministeriale.~~

~~Art. 4.~~

~~Come nel progetto Ministeriale.~~

siano state reclamate entro quattro anni.

5.° Dall' interesse dei capitali devoluti alla nuova Cassa Invalidi.

6.° Dalla rendita del Patrimonio *Riscatto Schiavi*.

~~Art. 10.~~

~~Una Commissione nominata di concerto dai Ministri delle Finanze e della Marina procederà al riparto dei capitali e dei fondi esistenti in cassa, giusta le basi stabilite all'articolo 2.° fra il Demanio e la nuova Cassa Invalidi.~~

Art. 11. 12°

Finchè il riordinamento indicato dall' articolo 6.° non sia sanzionato, la nuova Cassa sarà amministrata a tenore dei regolamenti vigenti, per ciò che riflette la classe mercantile.

Art. 11.

Una Commissione nominata di concerto dai Ministri delle Finanze e della Marina procederà al riparto dei capitali e dei fondi esistenti in Cassa, giusta le basi stabilite all'art. 2.° fra il Demanio e la nuova Cassa Invalidi.

Il riparto da essa fatto sarà definitivo e valido, tostochè avrà ricevuto l'approvazione de' sovradetti ~~o~~ ~~gnori~~ Ministri, e del Consiglio di Direzione.

~~Art. 12.~~

~~Come nell'art. 11 del progetto - Ministri.~~